

«DGUE: Documento di gara unico europeo
Luci e ombre tra mito, realtà e prospettive»
a domanda risponde
Battista BOSETTI

27 novembre 2019 dalle ore 11.30 alle ore 12.30

Avv. Vito RIZZO
Coordinatore Scientifico
Webinar ASMEL

Battista BOSETTI
Socio Fondatore
Bosetti Gatti & Partners s.r.l.



Introduzione

1. DGUE elettronico tra autogenerazione e tradizione

Come si vedrà più avanti il DGUE elettronico può presentarsi in due modi:

A) in formato ESPD, che a valle viene elaborato sia in XLM che in PDF, ma che la piattaforma autogenera mediante un interfaccia dedicato alla Stazione appaltante, che selezione e completa appositi «campi modulo» software che, resi disponibili (e visibili) agli operatori, sono quello che gli stessi operatori devono utilizzare per la partecipazione, a loro volta selezionando e completando i «campi modulo» predisposti dalla Stazione appaltante. Una volta concluse le operazioni sono sottoscritti e presentati automaticamente oppure stampati, riprodotti in files informatico, sottoscritti e caricati (upload) sulla piattaforma. Di questa modalità parlerà più diffusamente un esperto nella parte finale di questo incontro.



Introduzione

B) in formato tradizionale, ovvero un modello in un file (preferibilmente editabile) predisposto dalla stazione appaltante e disponibile per essere aperto dall'operatore, che lo compila direttamente oppure lo scarica e lo compila off line o ancora lo stampa, lo compila e lo converte in formato elettronico (in genere PDF ma non necessariamente) e lo ricarica sulla piattaforma dopo la sottoscrizione digitale.

In tutti i casi la forma cartacea è esclusa, prima ancora che per disposizione normativa, per l'impossibilità di trasmettere un foglio fisico, nel senso che anche un documento analogico in origine o reso analogico con la stampa, per poter essere trasmesso per via elettronica deve essere convertito in un formato elettronico, con una delle modalità previste dal CAD e dalle regole tecniche di attuazione dello stesso CAD.



Introduzione

2. I due lati operativi del DGUE

Qualunque sia la modalità di gestione del DGUE, deve essere chiara la distinzione tra le operazioni di predisposizione rimesse alla responsabilità e alla preparazione da parte della stazione appaltante (diremmo Lato SA o Stazione appaltante) e quelle di compilazione da parte dell'operatore economico (diremmo OE - Operatore economico).

Lato SA.

E' dedicata l'intera Parte I (resa inaccessibile all'OE)

In un mondo perfetto la Sezione A della Parte II non dovrebbe essere interessata dalla SA. Tuttavia il modello standard è troppo generico, sia in materia di SOA (per i lavori) che per la natura giuridica dell'OE (ditta individuale, società di persone, di capitali, cooperativa ecc.) necessaria per sapere quali persone fisiche sono coinvolte (art. 80, comma 3) e interessate alle dichiarazioni soggettive.



Introduzione

E' carente altresì delle indicazioni in materia di RTI, quote di partecipazione, requisiti posseduti e/o spesi, qualità di mandataria o mandante, impegno alla costituzione. Confonde in un unico calderone RTI e consorzi, malgrado la disciplina diversa.

Per evitare allegati la SA dovrebbe introdurre già le categorie SOA richieste e la ripartizione delle prestazioni ammissibili, nonché il ruolo svolto nel procedimento (consorzio, consorziato, mandatario, mandante, cedente/affittante l'azienda o ramo d'azienda, ausiliario, impresa in rete ecc.) in modo che l'OE possa limitarsi a selezionare quelle di interesse specifico.

Anche la Sezione B della Parte II non dovrebbe essere interessata dalla SA, in quanto l'OE deve introdurre l'individuazione dei soggetti ex art. 80, comma 3, con l'avvertenza della distinzione (non prevista nel modello MIT, tra soggetti in carica e soggetti cessati nell'anno antecedente).



Introduzione

Pure le Sezioni C e D della Parte II non dovrebbero essere interessate dalla SA, anche se sarebbe opportuno nella Sezione C i requisiti di cui è ammesso l'avvalimento e nella sezione D le prestazioni delle quali è ammesso il subappalto.

Tutte le sezioni della Parte III sono standard (nel modello italiano, non tanto nel modello UE) anche se vanno integrate dalle norme sopravvenute, sia in materia di concordato preventivo che in relazione all'art. 80, comma 5, lettere dalla c) alla c-quater) e dalla f) alla f-ter).

Alla Sezione D della parte III, dopo la condizione di cui al numero 7 (art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001) parrebbe opportuno aggiungere un numero 8 (adesione ai patti di integrità o protocolli di legalità ex art. 1, comma 17, legge n. 190 del 2012) e un numero 10 (dichiarazione di aver preso visione dei luoghi, anche se non certificata dalla SA).



Introduzione

Sulla Parte IV c'è poco da dire se non che la SA dovrebbe eliminare del DGUE della gara tutte le fattispecie che non interessano mentre, per quelle che rilevano (ovvero i requisiti richiesti) indicare chiaramente quale sono le alternative possibili per l'OE.

In buona sostanza la SA deve fare due operazioni preliminari:

- completare con le notizie utili che devono essere richieste all'OE, dove il DGUE standard non risulti soddisfacente o sufficiente;*
- sopprimere i «campi modulo» del DGUE standard, renderli inaccessibili o indicarli come «non applicabili» dove riguardino notizie o informazioni non pertinenti la singola gara.*



Introduzione

Lato OE.

Deve compilare l'intera Parte II; deve effettuare le selezioni nella parte III e includere le notizie (o presentarle in allegato) che non trovano collocazione nel DGUE, quindi compilare la parte IV. In buona sostanza l'OE deve essere messo su un binario vincolato dal quale è quasi impossibile deviare in modo da evitare al massimo gli errori e i soccorsi istruttori.

Se il DGUE è predisposto correttamente, l'OE in pratica «non può sbagliare».

Ovviamente in base al ruolo l'OE dovrà saltare a piè pari alcune sezioni, in quanto una serie di notizie non sono richieste ai consorziati (es. subappalto o requisiti) o agli ausiliari (subappalto e sopralluogo), così come ai mandanti (che devono omettere il subappalto).

La SA deve costruire una «griglia obbligata» all'interno della quale l'OE può muoversi con il minimo delle difficoltà interpretative e di errori.



Introduzione

3. I documenti esterni al DGUE

IL DGUE è dedicato alle cause di esclusione e ai criteri di ammissione, quindi necessariamente vi sono estranei (e quindi su supporto separato) la ricevuta del contributo ANAC e la garanzia provvisoria.

Tuttavia, anche in materia di cause di esclusione vi sono condizioni che non trovano collocazione adatta nel DGUE sia per insufficienza di spazio fisico, sia perché su documentazione separata sin dall'origine. Proviamo a farne un elenco non esaustivo:

- provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, a dimostrazione della non rilevanza di eventuali condanne;*



Introduzione

- *provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, a dimostrazione della non rilevanza di eventuali condanne;*
- *atti formali di contestazione di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredati dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;*
- *atti formali di contestazione di negligenze, di gravi errori professionali e risoluzioni contrattuali, con le eventuali controdeduzioni, la corrispondenza rilevante, i procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;*
- *provvedimenti di risoluzione contrattuale o di irrogazione di sanzioni divenuti inoppugnabili;*
- *eventuali contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, gli atti di fusione o di trasformazione;*

Introduzione

- atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
- atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte ostative e di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico e dei suoi soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, ove ammessi dall'articolo 80, comma 7;
- in caso di avvalimento: elenco dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario mette a disposizione dell'Offerente e contratti di avvalimento, in originale o copia autentica;
- provvedimenti del giudice competente che dispongono l'ammissione al concordato e autorizza la partecipazione alle gare per gli OE ammessi al concordato con continuità aziendale dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o che dispongono la nomina dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro di cui all'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001.



Introduzione

4. Il mito della replicabilità o del riutilizzo

Secondo la Direttiva e l'opinione corrente, uno dei punti di forza del DGUE dovrebbe essere il suo riutilizzo, quale elemento di semplificazione, come previsto anche dall'art. 85, comma 4, del Codice: «Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide».

Nella realtà chi opera nel settore sa bene che si tratta di una condizione quasi impossibile.

In disparte la Parte I del DGUE che è specifica per la singola Stazione appaltante e per il singolo appalto (e già questo metterebbe fuori gioco qualunque DGUE utilizzato in precedenza). Ma anche la Parte II, Sezione A, presupporrebbe che l'operatore economico si presentasse nella nuova gara singolarmente come nella precedente o in un raggruppamento identico al precedente, o se consorzio, con gli stessi consorziati, altrimenti il DGUE non sarebbe più idoneo.



Introduzione

La Parte II, Sezione B rimarrebbe attuale solo se l'operatore, tra una gara e l'altra, mantenesse inalterati i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, mentre sappiamo bene che tra spin-off, dimissioni, rinnovo delle cariche, tali soggetti sono hanno una forte mobilità e in una determinata gara non coincidono con quelli della gara precedente (rendendo impraticabile il riutilizzo del DGUE). Lo stesso dicasi per l'avvalimento (sia con riferimento all'ausiliario che ai requisiti oggetto di avvalimento) e per il subappalto, rispettivamente alle Sezioni B e C della Parte II) la cui variazione comporta l'adeguamento del DGUE.

Ancora la Parte III, dove le condizioni ostative o potenzialmente ostative non sempre hanno quel carattere di stabilità che solo consente il riutilizzo di un DGUE precedente (si pensi ai debiti tributari e contributivi e alle rateizzazioni, alle risoluzioni contrattuali, alle iscrizioni nel casellario ANAC o ai procedimenti penali).



Introduzione

La Parte II, Sezione B rimarrebbe attuale solo se l'operatore, tra una gara e l'altra, mantenesse inalterati i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, mentre sappiamo bene che tra spin-off, dimissioni, rinnovo delle cariche, tali soggetti sono hanno una forte mobilità e in una determinata gara non coincidono con quelli della gara precedente (rendendo impraticabile il riutilizzo del DGUE). Lo stesso dicasi per l'avvalimento (sia con riferimento all'ausiliario che ai requisiti oggetto di avvalimento) e per il subappalto, rispettivamente alle Sezioni B e C della Parte II) la cui variazione comporta l'adeguamento del DGUE. Per non parlare delle trasformazioni societarie (affitti e cessioni di azienda o rami d'azienda, fusioni e scissioni).

Ancora la Parte III, dove le condizioni ostative o potenzialmente ostative non sempre hanno quel carattere di stabilità che solo consente il riutilizzo di un DGUE precedente (si pensi ai debiti tributari e contributivi e alle rateizzazioni, alle risoluzioni contrattuali, alle iscrizioni nel casellario ANAC o ai procedimenti penali).



Introduzione

*Altrettanto si può dire della parte IV, quantomeno alle Sezioni B e C, dove i requisiti economico-finanziari o tecnico professionali, dovendo essere commisurati all'oggetto dell'appalto, al suo contenuto e alla sua consistenza economica, possono coincidere e restare invariati tra un DGUE e il precedente (ai fini del riutilizzo) **solo** se la stazione appaltante dovesse richiedere i medesimi requisiti della gara precedente, cosa possibile se coincidono anche l'oggetto dell'appalto (le categorie SOA i CPV) e gli scaglioni di importo.*

Infine la parte VI, dove le sottoscrizioni devono essere attuali e non possono essere le medesime del DGUE precedente.

In conclusione, il riutilizzo del DGUE, anche se possibile (peraltro solo se in formato XML), non potrà essere generalizzato ma si potrà verificare in pochi casi e i benefici auspicati dal legislatore si ridurranno a poca cosa.



Quesiti

1. Quali sono le norme e le fasce di importo che prevedono l'obbligo di adottare il DGUE (viste le disposizioni UE, la circolare del MIT del 2016 e l'art. 85 del D.lgs. 50/2016)?

Sia la direttiva comunitaria (considerando 84 e art. 59) che il Codice (art. 85) non impongono direttamente l'adozione del DGUE ma si limitano a obbligare le amministrazioni ad «accettare» il DGUE che deve essere presentato in forma elettronica e, per converso, a non richiedere dichiarazioni o documenti eccedenti le previsioni del DGUE (salvo casi specifici).

L'art. 85 non fa distinzione di importo, solo le Linee guida ANAC ammettono una dichiarazione generica per gli affidamenti diretti e per l'iscrizione negli elenchi propedeutici alla selezione nelle procedure negoziate ex art. 36, comma 2, del Codice. Quanto alla circolare del MIT non aveva alcun valore cogente ed è servita solo a creare confusione sul periodo transitorio (dal 18 aprile 2018 obbligo per le stazioni appaltanti di fornire il DGUE e dal 18 ottobre obbligo per i concorrenti di trasmettere il DGUE in formato elettronico).



Quesiti

2. Il DGUE è obbligatorio per qualsiasi importo

In relazione all'importo, si rinvia a quanto detto in precedenza. L'art. 85 è rivolto alle Stazioni appaltanti, che devono adeguarsi; ogni volta che il DGUE fornito da queste ai concorrenti risulti incompleto o equivoco, non possono essere respinte dichiarazioni in forma diversa né tantomeno possono essere adottati provvedimenti di esclusione senza prima ricorrere al soccorso istruttorio.

Le finalità sottese, ovvero la semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori economici e l'uniformità e celerità nell'esame delle cause di esclusione e dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti rendono comunque inevitabile l'uso del DGUE, sul formato «elettronico» del quale si tornerà in seguito, mentre è indubitabile l'obbligo della sua trasmissione in forma elettronica in fase di partecipazione alla gara.



Quesiti

3. Il Dgue nel caso di gara triennale per servizi cimiteriali come semplificarlo?

Non pare che la tipologia del servizio (cimiteriale) né la durata (triennale) richiedano una diversa gestione del DGUE né una possibile «semplificazione» oltre a quanto già previsto di norma nel DGUE. In articolare le Parte I, II e III sono omogenee per tutti i servizi, idem per la Parte IV, Sezioni A e D e per la parte VI. La «personalizzazione» riguarderà la parte IV, Sezione B e è richiesto il fatturato e sezione C se sono richiesti requisiti minimi relativi ai servizi cimiteriali svolti nel triennio precedente.

Il DGUE, da qualche parte, andrebbe integrato dalla dichiarazione che nono sono svolte attività incompatibili (quasi tutte le legislazioni regionali inibiscono la commistione tra le attività di servizio cimiteriale e quelle di onoranze funebri o servizi funerari).



Quesiti

4.a Come funziona il formato elettronico del DGUE e quando è possibile non richiederlo?

Il DGUE, una volta che sia richiesto, deve essere gestito in formato elettronico.

Tuttavia è necessario intendersi sul concetto di formato elettronico che, in ogni caso, esclude la possibilità del formato cartaceo. Essendo obbligatoria la trasmissione/comunicazione elettronica del DGUE, questa esclude anche nella pratica il ricorso al formato cartaceo per la banale considerazione che nessun oggetto fisico (quindi nemmeno i fogli di carta) può essere trasmesso per via elettronica o telematica quindi è inevitabile la «dematerializzazione».

Il formato elettronico si sostanzia in due modi che per comodità si possono riassumere in:

- a) formato elettronico compilato digitalmente direttamente su piattaforma telematica o in tutto o in parte autogenerato sulla piattaforma, che chiameremo convenzionalmente ESPD;*
- b) formato elettronico costituito da un «file» informatico redatto fuori piattaforma e poi trasmesso elettronicamente di norma mediante «upload» sulla piattaforma telematica.*



Quesiti

a) il formato ESPD

Il servizio ESPD messo a disposizione dalla Commissione U.E. è stato dismesso per essere implementato nel sistema e-Certis, ma in realtà funziona ancora. Tuttavia molte piattaforme si sono attrezzate rendendo disponibile un servizio analogo con la produzione di un DGUE sia in formato XML che in formato PDF. In buona sostanza la piattaforma presenta delle maschere predisposte affinché l'operatore possa selezionare le diverse opzioni (in genere SI/NO) e fornire le informazioni richieste; il file prodotto può essere scaricato, formato digitalmente e ricaricato o formato direttamente sulla piattaforma senza. Il formato XML è destinato all'interoperabilità (condivisione con tutti i linguaggi software) ma, per il momento, in attesa della disponibilità del progetto CEF ESPD da parte di AGID, non ha una utilità pratica che è invece attribuita al formato PDF.



Quesiti

b) il formato elettronico costituito da un «file»

Secondo le regole tecniche (allegato 2 del d.p.c.m. 13 novembre 2014, attuativo del CAD) sono ammessi tutti i formati di documento informatico più diffusi, compresa la copia per immagine o la copia informatica di documenti analogici (art. 3, comma 1, lettera b) del d.p.c.m. citato, artt. 20 e 22 del CAD). Quindi un foglio formato in PDF o in DOC, anche se stampato e copiato per immagine o acquisito in uno dei formati previsti (anche in DOC e in PDF) è un documento in formato elettronico e, allo stato dell'arte, è un DGUE elettronico. Non è idoneo all'acquisizione in XML ma, per il momento, la cosa non pare decisiva.

La firma digitale (CAdeS per qualunque formato di file PAdES per i soli PDF) è cosa diversa e autonoma dal formato elettronico del documento, serve a stabilirne la paternità, infatti può essere sostituita dalla copia per immagine della firma analogica corredata da copia del documento di identità (art. 38, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, art. 65, comma 1, lett. c), del CAD) o trasmessa via PEC (art. 65, comma 1, lett. C-bis), del CAD).



Quesiti

4.b Possono ancora essere richiesti DGUE di formato diverso da quello elettronico?

Rinviando al precedente punto 4.a, la risposta è negativa.

*Anche a prescindere dall'obbligo del DGUE elettronico (art. 85 del Codice), il diverso, anche se connesso, obbligo di comunicazione elettronica (artt. 40 e 52 del Codice) nelle procedure d'appalto, **costringe** il ricorso al DGUE elettronico in una delle modalità ammesse, non essendo possibile la trasmissione elettronica di un qualunque documento cartaceo, almeno fuori dal mondo fantascientifico di Star Treck.*

Paradossalmente la Stazione appaltante può mettere a disposizione un DGUE che diventa «analogico» una volta stampato per la compilazione da parte dell'operatore economico, ma poi deve essere convertito in documento informatico con le modalità usuali (artt. 4 e 10 del d.p.c.m. e art. 22 del CAD).



Quesiti

4.c Come vanno garantiti i requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE?

L'integrità e l'autenticità vanno garantiti di norma con la sottoscrizione digitale o con gli altri mezzi indicati dal CAD e dalle regole tecniche che in questa sede non si possono riassumere.

Il «non ripudio» è semplicemente l'obbligo per le stazioni appaltanti di accettare le dichiarazioni di rito (assenza delle cause di esclusione e requisiti di selezione) sul DGUE.

Per i trattamenti in piattaforma telematica è indispensabile che mediante la registrazione dei «log» sia tenuta e conservata traccia di ogni movimentazione e manomissione dei documenti informatici della procedura, quindi compreso il DGUE.

Gli allegati 4 e 5 del d.p.c.m. 13 novembre 2014 dettano le regole per la conservazione e l'archiviazione di tutti i documenti informatici una volta conclusi i singoli procedimenti.



Quesiti

- 5. Parte III sezione C. "L'operatore ha fornito consulenza...etc". Possibile approfondire? Esempio: Sostituzione serramenti. L'operatore in fase progetto fornisce trasmittanze calcolate su profili reali (necessario per verifiche rispetto norma), deve flaggare?**

Si tratta della condizione di cui all'art. 80, comma 5, lettera e), del Codice.

La risposta al quesito è SI, l'operatore deve indicare che ha fornito consulenza (anche se dal quesito non è chiara la portata di tale consulenza) che ha contribuito a determinare taluni contenuti o aspetti dell'oggetto della gara, in quanto fatto «reale» (peraltro noto, come sembra, alla stazione appaltante, quindi una risposta NO potrebbe essere mendacia). Tuttavia potrà (dovrà) fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza, ovvero motivare sul perché pur avendo prestato una sorta di consulenza, tale fatto non incide sulla concorrenza né lo ha posto in condizioni di privilegio rispetto alla generalità dei potenziali concorrenti.



Quesiti

- 6. Una modifica e integrazione al DGUE (come ad es. la necessità di dichiarare pure i procedimenti penali in corso) deve essere necessariamente un documento autonomo senza poter alterare il contenuto del DGUE (come dicono tanti) ?**

Le cause ostative relative ai procedimenti penali in corso (in genere riconducibili all'art. 80, comma 5, anche se riferiti a reati ex lettera a), possono essere multiple, per più reati, per più soggetti imputati (rinvianti a giudizio o con condanne non definitive), in altri termini con una griglia di ipotesi che non trova collocazione adeguata nel DGUE «classico» (secondo il modello comunitario o il modello MIT). Il DGUE autogenerato in piattaforma normalmente prevede la possibilità di duplicare o aggiungere reati e/o soggetti in numero illimitato e, in tal caso, non si può parlare di modifica e integrazione, in quanto è lo stesso software della piattaforma a permettere l'introduzione di tutte le fattispecie dichiarabili che ricorrono.



Quesiti

*Considerazioni diverse assistono il DGUE su «file» messo a disposizione dalla stazione appaltante. Premesso che non vi è alcun divieto di modificare o integrare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante, anzi vi è un **vero e proprio dovere** in tal senso laddove sia necessario per adeguarlo alle condizioni specifiche dell'operatore economico. Lo stesso modello del MIT, reca più di una nota che chiede di «Ripetere le informazioni ... tante volte quanto necessario». Se si tratta di un file non editabile (o modificabile con difficoltà quale un PDF) il DGUE potrà essere integrato con un documento allegato recante tutte le notizie (compresi i procedimenti penali in corso) necessarie. Se si tratta di un file editabile le stesse notizie potranno essere introdotte direttamente nel DGUE prima della sottoscrizione e conversione in formato elettronico.*

Quesiti

Del resto la previsione ministeriale secondo la quale «eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle regole tecniche saranno considerati quale documentazione illustrativa a supporto» non è applicabile in assenza delle regole tecniche di cui agli artt. 58, comma 10 e 81, comma 2, del Codice.

Ma anche dopo l'emanazione di tali regole tecniche la possibilità di adeguare e integrare il DGUE non potrà essere disconosciuta per due ragioni:

- vi sono sempre nel mondo reale condizioni non standardizzabili o mutevoli (si pensi solo alla disciplina sul concordato preventivo, sulla rottamazione delle cartelle, sul diritto societario);*
- sin d'ora l'eventuale mancata integrazione del DGUE rende necessaria l'allegazione di documentazione supplementare (dichiarazione sulla visita dei luoghi, adesione ai patti di /protocolli di legalità / copia delle sentenze o degli atti di conferimento ecc.).*





Quesiti

7. In quali casi il DGUE è obbligatorio?

Per le stazioni appaltanti è obbligatorio che sia messo a disposizione dei concorrenti per tutte le procedure, ad eccezione degli affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro (art. 36, comma 2, lettera a) e quelli senza competizione tra più operatori (art. 63, comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e d), commi 4 e 5) nei quali casi è facoltativo.

Pur non essendo previsto dalla direttiva 23/2014 sulle concessioni, il Codice dei contratti estende a anche questi procedimenti la disponibilità del DGUE.

Per gli operatori economici è obbligatorio nella misura in cui la Stazione appaltante lo richieda anche se, fermo restando il formato e la trasmissione elettronica, non hanno l'obbligo di seguire pedissequamente lo schema tipo purché ne rispettino i contenuti.



Quesiti

8. Data l'incompletezza, difficoltà di compilazione e lettura del DGUE, si chiede se sia utile/consigliabile affiancarlo con una dichiarazione di tipo onnicomprensivo sul possesso dei requisiti generali per ovviare ai frequenti casi di soccorso istruttorio.

Le problematiche illustrate nel quesito sono già state affrontate in precedenza. Peraltro non riguardano solo i requisiti generali (cause di esclusione) ma altresì i requisiti speciali ex art. 83.

Anche una dichiarazione di tipo onnicomprensivo (aggettivo già ambiguo di suo) non garantisce la completezza delle informazioni da fornire o evita il soccorso istruttorio, anzi, l'esperienza insegna che spesso sono contraddittorie rispetto alle informazioni fornite nel DGUE. Inoltre è malcostume degli operatori allegare un numero spropositato di dichiarazioni e di fotocopie duplicate o superflue, che il seggio di gara deve leggere poiché potrebbero contenere elementi ostativi non rilevabili nel DGUE.

Quindi è opportuno non appesantire il DGUE di allegati diversi da quelli strettamente indispensabili o inevitabili e, ogni volta che sia possibile, concentrarle le informazioni nel DGUE.

Quesiti

9.a Ad oggi è ancora obbligatorio generare il dgue dal sistema ESPD, oppure vista anche la comunicazione di cui allego il link si può tornare ad allegare il dgue in formato editabile ... ovvero quali siano le indicazioni da seguire?

Si è già detto che la Commissione UE ha comunicato la dismissione del sistema ESPD sul sito comunitario, ma che tale sistema è ancora attivo in attesa dell'attivazione completa di e-Certis. Molte piattaforme telematiche hanno implementato il sistema ESPD in proprio, alcune adattandolo, chi più chi meno, alla normativa interna che non ha riscontro nella UE (es. alle SOA, a una serie di condizioni ex art. 80, comma 5, o ai requisiti per i concorrenti alle gare di progettazione). Gli unici due obblighi sono il formato elettronico e la trasmissione elettronica. Quindi la messa a disposizione del DGUE generato dalla piattaforma lato Stazione appaltante e rigenerato dalla stessa lato operatore, oppure scaricabile dalla piattaforma, compilabile e adeguabile e poi ricaricato sulla piattaforma per la trasmissione.



Quesiti

9.b Fino a che punto è modificabile e integrabile un DGUE nella sezione della capacità economica finanziaria e tecnico professionale (requisiti di ordine speciale art. 83, comma 2, lettere a), b) e c)?

Si tratta della Parte IV, Sezioni A, B e C del DGUE.

Tornando per un attimo all'introduzione del presente incontro, per rispondere al quesito è necessario distinguere le due fasi del DGUE: lato Stazione appaltante e lato operatore.

Lato stazione appaltante.

Sezione A: andrà richiesta l'iscrizione alla C.C.I.A. per tutti gli operatori (comprese le società di ingegneria e le società tra professionisti per gli appalti di servizi tecnici) oppure al Registro unico nazionale per gli operatori del Terzo settore. Opportuno far indicare l'oggetto dell'attività o almeno il codice ATECO per gli appalti di servizi (per la relazione necessaria con l'appalto).

Quesiti

Per i professionisti andranno richiesti gli estremi di iscrizione agli Ordini, Collegi o Albi di pertinenza. Sarà cura del RUP indicare quali iscrizioni sono richieste e omettere quelle superflue. Attenzione, qui non si tratta dei professionisti dello staff che vanno indicati nominativamente nella Sezione C al numero 6, ma dei registri (Ordini, Collegi o Albi) nei quali è iscritto almeno uno dei professionisti incardinati nel concorrente.

Nella stessa sezione, per i soli servizi, potranno essere richieste le iscrizioni in elenchi specifici, quali l'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 d.lgs. n. 152 del 2006), le abilitazioni prefettizie per le attività di pulizia (legge n. 82 del 1994, d.m. n. 274 del 1997), di vigilanza (art. 134 TULPS, d.m. n. 269 del 2010), di custodia veicoli e natanti (natanti (art. 8, d.P.R. n. 571 del 1982) o altre abilitazioni specifiche, in alternativa alle indicazioni di cui alla Parte II, Sezione A, dove si parla di iscrizioni in elenchi ufficiali tenuti da soggetti accreditati ex art. 90.

Quesiti

Sezione B: per servizi e forniture andrà richiesto il fatturato (se la Stazione appaltante lo decide e il numero di anni utili. Se del caso potrà essere richiesto in due forme: annuo negli ultimi «n» anni oppure media annua degli ultimi «n» anni (di norma 3) articolato tra fatturato «generale» e fatturato «specifico» (per beni o servizi analoghi); in alternativa, se ammessa dalla Stazione appaltante, una adeguata copertura assicurativa; è possibile anche richiedere indici di solidità finanziaria (es. rapporto minimo patrimonio netto/passività; posizione finanziaria netta ecc.). Si rammenta che il fatturato può essere richiesto solo con motivazione (indicandone le ragioni nella determina a contrattare ex art. 83, comma 5, secondo periodo). Per i lavori oltre 20 milioni la cifra d'affari conseguita (art. 61, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, poi secondo le previsioni introdotte dal regolamento ai sensi dell'art. 84, comma 7, del Codice).



Quesiti

Sezione C: per servizi e forniture andranno richiesti le prestazioni per servizi o forniture analoghi a quelli in gara, svolte negli ultimi «n» anni (cosa solo apparentemente simile al fatturato specifico di cui alla Sezione B), sia in termini di quantità generale (numero) oppure di dimensioni (bacino di utenza servito, estensione ecc.) oppure di consistenza economica globale. Oltre alle condizioni generali e globali potranno essere richieste prestazioni «di punta», ovvero una singola o non più di «n» prestazioni che singolarmente raggiungono determinate soglie. L'esempio tipico è costituito dai servizi di ingegneria e architettura. Se il DGUE è talmente elastico di accettare anche la descrizione sintetica dell'elenco delle prestazioni significative (ovvero necessarie al raggiungimento dei requisiti) la Sezione potrà essere integrata in tal senso, diversamente sarà inevitabile un allegato con il predetto elenco delle prestazioni significative.



Quesiti

Nella sezione C il DGUE ministeriale elenca ben 13 elementi possibili, anche se quelli che di norma sono utilizzati si limitano ai seguenti.

I numeri 2) (organismi tecnici), 6 (titoli di studio e professionali, da non confondere con le iscrizioni ad Albi/Ordini/Collegi di cui alla Sezione A anche se vi può essere una stretta relazione) e 8 (organico medio) per i servizi, con particolare riferimento ma non solo ai servizi di ingegneria e architettura. I numeri 4), 5), 11) e 12), per le forniture il numero 13) per eventuali requisiti ulteriori (ad esempio certificazioni volontarie).

Particolare attenzione al numero 10), che dovrebbe essere dedicato al subappalto «qualificante» (necessario per l'ammissione alle gare di lavori in assenza di talune attestazioni SOA per categorie diverse dalle SIOS), in quanto il subappalto indicato alla Parte II, Sezione D, è limitato alle capacità sulle quali l'operatore economico non fa affidamento che è ontologicamente diverso dal subappalto qualificante o necessario (requisito di selezione).

Per info contattaci a:

✉ *webinar@asmel.eu*

☎ *800 165654*

🌐 *www.asmel.eu*

**Grazie
per la
partecipazione!**